

LA LEGGE SUL «DOPO DI NOI »»: IL TRUST

AVV. FRANCESCA ROMANA LUPOI

BOLOGNA, 10 MAGGIO 2017



CON LA LEGGE ...

- ▶ Si aprono per le famiglie delle vaste possibilità di scelta per il Dopo...
- ▶ La scelta va personalizzata e trovato il percorso di vita più idoneo per il proprio figlio
- ▶ La legge introduce un cambiamento culturale della nostra società: il riconoscimento della famiglia e del disabile di scegliere e di vivere senza il terrore del futuro costruendolo già durante la vita dei genitori (il Dopo di Noi è Durante noi)
- ▶ Legge finanziata ... con apposita voce di bilancio

LEGGE 22.06.2016 N.112
DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE

- ❖ Quali sono le finalità della legge?
- ❖ Quali sono gli strumenti giuridici riconosciuti dalla legge? Il Trust...
- ❖ Quali agevolazioni tributarie riconosce la legge al Trust- cenni

OTTIME ISPIRAZIONI.. ART.1.1

- In ...attuazione dei principi degli artt. 2,30,32,38 Costituzione,
- ... della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea
- e dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, New York 13.12.2006: volta a favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave (Legge 104/1992):
 - Si deve garantire alla persona disabile « Il DIRITTO del disabile
 - a vivere nella società,
 - di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza ,
 - dove e con chi vivere
 - e NON essere obbligati a vivere in una particolare sistemazione»

FINALITÀ DELLA LEGGE SUL DOPO DI NOI ..SEGUE (ART1.2)

► Creazione di **progetti** per impedire l'isolamento: interventi innovativi di residenzialità che riproducono:

- le condizioni abitative
- e relazionali
- della **CASA FAMILIARE** (residenze, gruppi di appartamenti, la propria casa, una casa «acquistata» da più famiglie, cd «co-housing»)
- sviluppare forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

► Sviluppare programmi per l'acquisizione o l'accrescimento di competenze per la gestione della vita quotidiana e per raggiungere più autonomia con supporto alla domiciliarità

► Si vuole **INVERTIRE** quel dato italiano che vede l'**80%** dei disabili adulti in istituti dedicati

► Soggetti a cui è rivolta: il «disabile grave» (art. 3 comma 3 Legge 104/1992 e accertata la disabilità con le modalità della legge)

I BENEFICIARI

1. Le persone gravemente disabili sono coloro che presentano:

- ✓ «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»
- ✓ quando la minorazione sia tale da ridurre l'autonomia personale, sì da rendere necessario un «**intervento assistenziale permanente, continuativo e globale**» nella sfera individuale o in quella di relazione della persona disabile (articolo 3, comma 3 legge n. 104/1992).

2. Il disabile grave deve essere «**privo del sostegno familiare**»..significa progressivo inserimento del disabile nel progetto per il Dopo «già durante l'esistenza in vita dei genitori» cfr. art. 1.2 Legge Dopo di Noi.

L'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ

- ✓ Tale disabilità **non** deve essere “*determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità*” (art. 1, comma 2 Legge Dopo di Noi).
- ✓ Le modalità relative all'accertamento delle condizioni di grave disabilità sono indicate dall'art. 4 della Legge 104/1992.
- ✓ L' accertamento viene effettuato dalle unità sanitarie locali mediante apposite commissioni mediche che redigono il relativo verbale

COME FA LA LEGGE...

- ▶ **Istituzione di un FONDO (art.3) per «l'assistenza alle, persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare» destinato al finanziamento delle misure di**
 - ✓ **di assistenza**
 - ✓ **cura**
 - ✓ **e protezione del disabile grave privo dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della assistenza**
- ❖ **Per mezzo di interventi innovativi di residenzialità**
- ❖ **Per sviluppare programmi per il raggiungimento del maggiore livello di autonomia, di sviluppo delle competenze della vita quotidiana**
- **Periodo d'imposta 2016: 90 milioni, legge di stabilità 2016 rifinanziati per i prossimi tre anni, 38,3 per il 2017 e 56 a decorrere dal 2018**
- **Modalità di accesso al Fondo e ripartizione annuale delle sue risorse: decreti attuativi emanati (novembre 2016) da parte del Ministero di concerto con le Regioni per l'attuazione e la verifica attività svolte in conformità dei finanziamenti**

I RAPPORTI GIURIDICI UTILIZZABILI OLTRE AI PROGETTI...

..«La legge è altresì volta ad AGEVOLARE (art 1.3):

- le erogazioni da parte di soggetti privati,
- la stipula di polizze assicurative
- e la costituzione
 - ❖ di Trust,
 - ❖ di **vincoli di destinazione** di cui all'art.2645 ter cc
 - ❖ e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con **contratto di affidamento fiduciario**
... a favore di **persone con disabilità grave**»

COSA È IL TRUST PER LA LEGGE AL FINE DI OTTENERE UN TRATTAMENTO FISCALE DI FAVORE?

- **Art 6. 3 «Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie» :**
 - ❖ **Esclusivo Beneficiario del Trust: il soggetto «disabile grave»;**
 - ❖ **Finalità esclusiva: l'inclusione sociale, la cura e assistenza del soggetto debole;**
 - ❖ **Trust istituito per atto pubblico;**
 - ❖ **Individuazione dei beni, di qualsiasi natura conferiti in trust (fondo in trust) e loro destinazione esclusiva alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust**

➤ **Nell'atto devono essere individuati «in maniera chiara e univoca»:**

- ❖ **le aspirazioni, le necessità, le attività assistenziali specifiche e necessarie per la cura di quel soggetto disabile**
- ❖ **le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione**
- ❖ **Gli obblighi che si assume il Trustee con riferimento alla realizzazione del progetto di vita e agli obiettivi di benessere da perseguire per il soggetto debole**

❖ i Beneficiari dei Residuo al termine del Trust (a chi andrà il patrimonio residuo alla fine del trust)

❖ Individuazione del Trustee e delle sue obbligazioni :

- ✓ riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere a vantaggio del soggetto debole
- ✓ di rendicontazione

❖ il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al Trustee, il Guardiano e le sue obbligazioni e regole sulla sua successione

❖ il termine finale della durata del trust: la durata della vita del soggetto debole

- **Art 6. Istituzione di trust , vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione**



- **Art. 6.1** I beni e i diritti **conferiti in trust** ovvero **gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile** ovvero **destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1**, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, **sono esenti dall'imposta sulle successioni**

e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

- **Art. 6.2** Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust* , nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
- **Art.6.3** Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche
- le seguenti condizioni:
- a) l'istituzione del **trust** ovvero **il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1** ovvero la costituzione del **vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile** siano fatti per atto pubblico;
- b) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

- c) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile individuino, rispettivamente, **gli obblighi del trustee**, del **fiduciario** e del **gestore**, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di **rendicontazione** a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;
- d) gli **esclusivi beneficiari** del *trust* ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile siano **le persone con disabilità grave**;
- e) **i beni, di qualsiasi natura**, conferiti nel *trust* o nei **fondi speciali** di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile **siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali** del *trust* ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- f) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile **individuino il soggetto preposto al controllo** delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del **fiduciario** o del **gestore**. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile **stabiliscano il termine finale della durata del trust** ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;
- h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile **stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo**.

ART .1 COMMA 3 .. « I FONDI SPECIALI »

- «La presente legge è volta altresì ad agevolare**fondi speciali**, composti di beni sottoposti a **vincolo di destinazione** e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità socialeche operano prevalentemente nel settore della beneficenza...in favore di presone con disabilità grave .."»

IL VINCOLO DI DESTINAZIONE EX 2645-TER

- Manca il cuore del trust: l'affidamento fiduciario attraverso il quale si collegano i profili obbligatori a quelli reali: se il coniuge affidatario non rispetta quanto previsto non potrà essere revocato semplicemente come un trustee e venire nominato *tout court* un successore;
- **L'atto di destinazione del vincolo, per essere accompagnato da un minimo di efficienza, deve essere collocato in un contesto obbligatorio come avviene per il trust che è un negozio programmatico, fondamentale per il «Dopo di Noi»**
- Nel caso del vincolo è tutto rimesso alla correttezza dei genitori «Conferenti», nella Legge il «gestore» del vincolo assume obbligazioni di cui deve rendere conto
- manca **un terzo**, rispetto ai beneficiari ed ai coniugi, come il **Guardiano** nel trust al quale riconoscere il diritto di controllare l'operato del genitore-trustee, con potere diretto di revocarlo; nella Legge è figura obbligatoria...

....CONTINUA ART 6 SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI TRUST PER IL DOPO DI NOI..

- **Art6.6** Ai trasferimenti di beni e diritti in favore di trust ...le imposte di registro, ipotecarie e catastale si applicano in misura fissa
- **Art.6.7** ... gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie dichiarate conformi, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste dal Trustee... sono esenti dall'imposta di bollo
- **Art.6.8** In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust..i Comuni possono stabilire , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale ...

TRATTAMENTO DEL FONDO IN TRUST AL TERMINE FINALE DI DURATA DEL TRUST

- **Art6.4 Ipotesi di premorienza del Beneficiario rispetto ai Disponenti:..**
 - ❖ I trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei Disponenti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui alla legge e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa
- **Art6.5 Al di fuori della ipotesi di cui al comma 4, quindi in ogni altro caso in cui il fondo sarà distribuito al/i Beneficiario/i del residuo .**
 - ❖ Il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta di successione e donazioni prevista dalla legge vigente e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e i destinatari del patrimonio residuo

..... I TRUSTS?

- A mero titolo di esempio, i trust ricorrono per l'affidamento di risorse ad un persona fidata per occuparsi di un disabile, nei procedimenti di separazione e divorzio per assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dai coniugi in tale sede, ecc....
- ***I trust occorrono tutte le volte che una posizione soggettiva debba essere segregata per una finalità meritevole e l'attuazione di detta finalità viene rimessa ad un terzo- il trustee- vincolato da obbligazioni fiduciarie***

QUANDO IL TRUST? DURANTE NOI...

- ✓ Il trust è un atto di **PROGRAMMA** che va costruito su misura per la persona, **DURANTE NOI!!!**
- ✓ I genitori sono gli unici che possono rispondere alle domande in modo esauriente: Dove andrà a vivere? Chi ci penserà? Quale sarà la sua vita?
- ✓ I genitori possono programmare – per mezzo del trust- la propria successione iniziando a rispondere ai quesiti ora che sono in grado di farlo in modo consapevole e ponendo il proprio figlio al **CENTRO** del progetto!!
- ✓ I figli **NON** perdono la voce..

Trib. Pisa, 22 dicembre 2001

Signora con fratello disabile ha ereditato un immobile dal padre, assumendosi l'“obbligazione morale”, che si sarebbe occupata del fratello disabile, che avrebbe assicurato al fratello di poter abitare nell'immobile e che il fratello non sarebbe mai stato trasferito in istituti di cura o assistenza.

Preoccupazioni della Signora anziana dopo la sua morte:

- ❖ Non può lasciare in via testamentaria il bene al fratello per la sua incapacità a gestirlo e comunque chi avrebbe pensato ad assistere il fratello?
- ❖ Intende lasciare, dopo la morte del fratello, il bene al marito: ma non può legare l'usufrutto al fratello per le medesime incapacità di gestire l'immobile
- ❖ Quale garanzia avrebbe nel lasciare invece il bene in piena proprietà al marito con l'onere di occuparsi del fratello?

...il Trust:

- ❖ La Signora è il primo trustee, successore il marito
- ❖ Il trustee si assume l'obbligazione di assistere il soggetto debole: consentendogli, non solo di abitare nella sua attuale residenza per tutta la sua vita, ma anche garantendo il mantenimento della qualità della vita e l'assistenza materiale e personale di cui ha bisogno. **Con l'istituzione del trust, la Signora ha tramutato la sua obbligazione morale in obbligazione giuridica (fiduciaria)**
- ❖ Durata del trust: la vita del soggetto da assistere
- ❖ Al termine del trust: il coniuge della Signora sarà il Beneficiario del residuo (o finale)
- ❖ Il marito della Signora potrà così anche egli avere l'uso dell'immobile, ma con il vincolo di destinazione su di esso impresso dall'atto istitutivo di trust

«L'atto in esame delinea un trust volontario con gli elementi della Convenzione e non si identificano motivi di invalidità e non risulta confligente con di ordine pubblico del nostro .

Dunque questo specifico trust deve considerarsi riconosciuto in Italia ed, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, l'atto istitutivo di trust avente ad oggetto un bene immobile va trascritto»

(Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001)

UN PROGETTO: UNA VOLONTÀ COMUNE

- Alla base di questo progetto sono alcuni fatti noti:
 - la vita media è costantemente in aumento;
 - i figli disabili vivono spesso in solitudine e comunque i genitori che sono proprietari della “casa” vorrebbero che il figlio possa viverci per tutta la durata della sua vita;
 - altri vivono in ristrettezze economiche e i genitori devono impiegare i pochi mezzi, oltre per l’assistenza, per pagare il canone di locazione;
- L’idea di fondo è che un genitore di un figlio disabile può mettere il proprio appartamento a disposizione del proprio figlio e di altri ragazzi magari con simile disabilità, in modo da dargli compagnia e organizzare in modo più efficace l’assistenza.

.....LIMITI DEL PROGETTO

- Questo è però un obiettivo assai limitato:
 - non assicura al figlio disabile l'assistenza che potrebbe occorrergli dopo la morte dei genitori (che rimane il maggiore problema);
 - né assicura al figlio disabile di poter continuare a rimanere a vivere nella sua casa dopo la morte dei genitori;
 - né assicura a chi accettasse di abitare con lui alcuna certezza del futuro, perché la comunanza verrebbe meno alla morte del genitore del ragazzo, proprietario dell'appartamento.
- Occorre, quindi, una soluzione che vada al di là della vita del proprietario e che, per questa ragione, rimuova i limiti appena indicati.

...ED ALLORA IL TRUST

- Al centro del progetto è, infatti, l'istituzione di un trust, del quale
 - sia trustee una o più associazione Onlus, gli enti interessati, territoriali o meno (trustee potrebbe essere anche una società di capitale con soci della medesima natura)
- La soluzione centrata sul trust richiede che il genitore- proprietario trasferisca al trustee del trust la proprietà dell' appartamento (potendosi anche riservare l'usufrutto di una parte).
- Il trustee diviene così proprietario di un certo numero di appartamenti
- Ciascun appartamento sarà abitato dal figlio dell'ex proprietario e da un certo numero di altri ragazzi disabili

....IL TRUST

- Il figlio dell' ex proprietario ovviamente non dovrà corrispondere nulla in cambio del fatto che egli vi abiti
- mentre gli altri dovranno corrispondere una certa somma, stabilita dal trustee caso per caso: il complesso di queste somme costituisce la disponibilità finanziaria del trust impiegata per spese di manutenzione, per far fronte alle finalità di assistenza, per la pulizia degli appartamenti, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e così via.
- Il trustee è un proprietario finalizzato, titolare di obbligazioni giuridiche fiduciarie verso i beneficiari (soggetti disabili)

IL GUARDIANO DEL TRUST

- Il trust entrerebbe nella categoria dei trust per uno scopo, di durata indeterminata. I trust di questa categoria richiedono la presenza di un “Guardiano”, il quale vigila sul comportamento del Trustee
- Il guardiano potrà essere un ente territoriale (che allora non parteciperà all’associazione o alla società trustee) o essere diversamente individuato anche in un Collegio formato dalle famiglie dei disabili.
- Il Guardiano revoca il Trustee qualora non svolga diligentemente il suo ufficio e nomina il nuovo Trustee
- nota: questo progetto era stato studiato dal Comune di Genova per gli anziani bisognosi della città

Il trust in Italia
Associazione

**Il Futuro è il
Dopo di Noi**



Grazie per la Vostra attenzione....

Avv. Francesca Romana Lupoi

www.francescaromanalupoi.com

fri@lupoilex.it



Lupoi
Studio Legale